

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO COMUNALE CON COSTITUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIOSANITARIO E ASSISTENZIALE CON TRASFERIMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO ESISTENTE CUP G11B17000200006 - CIG 7472751534.

DISCIPLINARE DI GARA

Allegati:

1. Istanza di partecipazione e dichiarazione per l'ammissione
 - a. Dichiarazione ditta ausiliaria (in caso di avvalimento)
2. Documento di gara unico europeo (DGUE) **da produrre su CD ROM**
3. Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
4. Modulo offerta economica a prezzi unitari
5. Dichiarazione relativa ai costi di sicurezza aziendali e ai costi di manodopera stimati dall'operatore economico

1. PREMESSE

La presente procedura di gara verrà espletata, per conto del Comune di Ottone (PC), dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e della Convenzione stipulata fra Comune di Ottone e Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, sottoscritta in data 25/02/2015 con n. 209 del registro delle scritture private della Provincia, protocollo n.12742, in corso di rinnovo.

Con determinazione a contrarre n. P.G. 1367 del 27/04/2018, il Comune di Ottone ha disposto di affidare i lavori di manutenzione straordinaria di edificio comunale con costituzione di un centro polifunzionale sociosanitario e assistenziale con trasferimento della comunità alloggio esistente.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta da espletare con applicazione del criterio del minor prezzo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le condizioni per la partecipazione alla procedura, le modalità di presentazione dell'offerta, l'elenco dei documenti da presentare e informazioni relative alle fasi in cui si articola la procedura di gara.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Ottone (PC) (codice NUTS: ITH51; codice ISTAT: 033030).

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Gianluca Croce.

Alla presente procedura aperta trovano applicazione:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
- il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile,
- le Linee Guida nn. 2, 3, 4, 5, 6, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
- i Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvati con Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 6/11/2017, n. 259;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Alla presente procedura si applicano, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", approvati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/10/2017, pubblicato in G.U. 6 novembre 2017, n. 259. Gli operatori economici **devono essere** pertanto **in possesso, già in sede di partecipazione, dei requisiti previsti dai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 dei Criteri stessi**, come specificato oltre nel presente Disciplinare.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando e disciplinare di gara, con relativa modulistica, disponibile sul sito internet della Provincia di Piacenza <http://www.provincia.pc.it>, nella sezione "Centrale Unica di Committenza" – sottosezione "Bandi, Avvisi ed Esiti";
- progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, compreso il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa, che costituisce schema di contratto, è visionabile sul sito del Comune di Ottone al seguente link: http://www.comune.ottone.pc.it/gara_sociosanitario.html

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo pec provpc@cert.provincia.pc.it, **entro le ore 12:00 del 18 maggio 2018** (7 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte). Non sarà, pertanto, garantita una risposta ad eventuali quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: <http://www.provincia.pc.it> nella sezione "Centrale Unica di Committenza" – sottosezione "Bandi, Avvisi ed Esiti". **Si invitano pertanto i concorrenti a monitorare il sito istituzionale dell'Amministrazione fino alla data di scadenza.**

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per informazioni in merito alla procedura possono essere contattati telefonicamente i seguenti recapiti, in orari di apertura al pubblico degli uffici (lun-ven dalle 9 alle 13):

- ing. Gianluca Croce/arch. Simona Cerutti cell. 3477830228 (per informazioni di natura tecnica);
- dott.ssa Giuliana Cordani (per informazioni di natura amministrativa): tel. 0523/795258.

Alle sedute di gara pubbliche può assistere chiunque vi abbia interesse, ma sono ammessi a fare osservazioni con richiesta di verbalizzazione solo i titolari/legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o soggetti muniti di delega o procura a rappresentare il concorrente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provpc@cert.provincia.pc.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la rifunzionalizzazione e il riuso di porzione di edificio scolastico attualmente dismesso da destinare a centro polifunzionale sanitario socio – assistenziale comprensivo di nuova sede per residenza per anziani in cui si trasferisca gli ospiti della comunità alloggio esistente.

4. DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

4.1 DURATA

La durata dei lavori è prevista in **210** giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è di **€ 413.195,45** al netto di I.V.A., di cui **€ 8.100,00** per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO

Categoria SOA	Importo (€)	% di incidenza sul totale dell'appalto	Qualificazione obbligatoria (sì/no)	Prevalente o scorporata
OG1 (edifici civili)	€ 284.771,17 (di cui oneri di sicurezza € 5.582,52)	68,92%	sì	prevalente
OS 28 (impianti termici e di condizionamento)	€ 71.938,12 (di cui oneri di sicurezza € 1.410,21)	17,41%	sì	scorporata >10%)
OS30 (impianti interni elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi)	€ 32.587,53 (di cui oneri di sicurezza € 639,09)	7,89%	sì	scorporata (SIOS<10%)
OS4 (impianti elettromeccanici)	€ 23.898,63 (di cui oneri di sicurezza € 468,18)	5,78%	sì	scorporata (SIOS<10%)

4.3 **COSTI DI MANODOPERA EX ART. 23 COMMA 16 D.LGS 50/2016:** per determinare l'importo a base di gara di cui sopra, il Comune ha stimato costi della manodopera per un importo complessivo pari a € 169.219,88.

4.4 **MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:** in parte a corpo e in parte a misura

5. **ESTREMI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO:** verbale di validazione, a firma dell'ing- Gianluca Croce, protocollo n° 2995/bis del 11/11/2017.

6. **MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI:** l'intervento non è articolato in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in considerazione del fatto che l'intervento si configura come unitario trattandosi di manutenzione di immobile le cui lavorazioni non risultano suddivisibili in lotti funzionali o prestazionali;

7. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

8. **CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA. PRECISAZIONI.**

In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e secondo quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

l'operatore economico ha depositato il ricorso contenente la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed è in attesa del relativo decreto di ammissione. In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale e occorrerà indicare, nell'apposito spazio della dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare, gli estremi di tale autorizzazione o, in alternativa, allegarne copia conforme all'originale;

l'operatore economico ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale. In tal caso occorrerà indicare, nel fac-simile di dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare, gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 della Legge Fallimentare, che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- copia dell'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio.

l'operatore economico ha ottenuto **l'omologazione del concordato preventivo con continuità**

aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di istanza/autodichiarazione predisposto in allegato al presente Disciplinare (vedasi allegato 1), indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

In caso di **R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma)**, ai sensi dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese **mandanti** (l'impresa in concordato **non** può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

L'eventuale impresa ausiliaria di cui all'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 deve compilare il DGUE allegato 2) al Disciplinare.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente **NON deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.**

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 **NON possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.**

9. REQUISITI GENERALI E SPECIALI. MEZZI DI PROVA

Possono partecipare alla gara i soggetti invitati che:

- a) non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- c) siano in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- d) siano in possesso dell'abilitazione ad eseguire gli impianti, ai sensi del d.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- e) siano in possesso di requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio industria artigiano e agricoltura, per attività attinenti all'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Per la comprova dell'iscrizione in tale registro la stazione appaltante si avvarrà del collegamento diretto esistente nel sistema AVCPass;

Inoltre, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/10/2017, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", pubblicato in G.U. 6 novembre 2017, n. 259, l'offerente deve dichiarare e poi comprovare, in sede di documentazione amministrativa, quanto segue:

- f) da subito per la partecipazione, in ordine ai "Sistemi di gestione ambientale", l'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale adottato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di: controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere; sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; preparazione alle emergenze ambientali e risposta. La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni o documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti, conforme a quanto disposto dal paragrafo 2.1 dell'allegato al Decreto MATTM 11/10/2017;

- g) da subito per la partecipazione, in ordine a "Diritti umani e condizioni di lavoro" l'offerente deve dichiarare nell'allegato 1 al presente Disciplinare e dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle convenzioni internazionali dell'ILO (...omissis... si rimanda al testo del decreto per l'elenco dettagliato delle convenzioni), lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, dimostri di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6/6/2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici". Tale Linea guida prevede la realizzazione di un "dialogo strutturato" lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del Decreto legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25-quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato);
- h) in ordine ai "Materiali usati nel cantiere", l'offerente deve presentare, in sede di gara, una dichiarazione di impegno a presentare, prima della stipulazione del contratto, una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti;
- i) in ordine ai «Materiali usati nel cantiere», l'«offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4» dell'allegato al d.M in questione, trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- j) in ordine alle «Prestazioni ambientali», l'offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri indicati al paragrafo 2.5.3 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017 tramite la documentazione nel seguito indicata: relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri; piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere; piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- k) in ordine al «Personale di cantiere», l'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, secondo quanto prescritto dal paragrafo 2.5.4 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- l) in ordine a «Scavi e rinterri», l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni prescritti nel paragrafo 2.5.5 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017 saranno rispettati e documentati nel corso dell'attività di cantiere, trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- m) in ordine alla «Clausola sociale», l'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere, secondo le prescrizioni del paragrafo 2.7.2 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60

giorni) l'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso l'agenzia interinale sia «specifica», effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;

n) in ordine a «Oli lubrificanti a base rigenerata», in sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la conformità degli oli lubrificanti utilizzati per i veicoli e i macchinari di cantiere ai criteri esposti dal paragrafo 2.7.5 dei CAM EDILIZIA (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente disciplinare).

RIGUARDO AI REQUISITI SPECIALI INDICATI SOPRA AL PARAGRAFO 9) SI FORNISCONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

Operatori economici monosoggettivi

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente paragrafo 9) del presente Disciplinare, tenuto conto delle "PRECISAZIONI IN MERITO ALLE CATEGORIE SCORPORATE" sopra riportate nel presente paragrafo.

Operatori economici plurisoggettivi

Per quanto riguarda il requisito richiesto al punto e) del paragrafo 9) (iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, per attività attinenti all'oggetto dell'affidamento):

- in caso di raggruppamento di concorrenti o di consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, deve essere posseduto da TUTTI gli operatori economici che lo costituiscono (tenuto conto che, in caso di R.T.I. di tipo verticale, ogni operatore economico dovrà risultare iscritto al registro delle imprese per attività inerenti la categoria di lavorazioni assunta nell'ambito del raggruppamento);
- in caso di consorzi di cooperative e di consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione richiesti al punto c) del paragrafo 9):

- per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo orizzontale, devono essere posseduti dalla mandataria o da una consorziata nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. In ogni caso l'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo verticale, devono essere posseduti dalla capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo (OG1); per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto d) del paragrafo 9): in caso di raggruppamento di concorrenti o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, deve essere posseduto dall'operatore economico che assume la lavorazione di cui alle categorie OS30, OS4.

E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, di tipo misto, costituiti da un raggruppamento in cui i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. Anche per la subassociazione orizzontale del raggruppamento di tipo misto, l'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola.

Resta fermo il disposto degli artt. 61, comma 2, e 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

10. PRECISAZIONI IN MERITO ALLE CATEGORIE SCORPORATE

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS28**, a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS28 oppure, essendo di importo inferiore a 150.000 euro, qualora l'operatore economico sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010. In alternativa, possono essere subappaltati per intero ad operatore economico in possesso di qualificazione idonea, tenuto conto del fatto che l'eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 30% di subappaltabilità dell'importo complessivo del contratto stabilito dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS30**, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS") elencate dal Decreto ministeriale 10/11/2016, n. 248, di incidenza **inferiore** al 10% sul totale dei lavori, sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS30 o, in alternativa, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che l'eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 30% di subappaltabilità dell'importo complessivo del contratto.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS4**, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali di incidenza **inferiore** al 10% sul totale dei lavori, sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS4 o, in alternativa, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che l'eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 30% di subappaltabilità dell'importo complessivo del contratto.

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, o di ricorrere al subappalto, **a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettata dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.**

Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporate non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

È fatta salva la facoltà del concorrente di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti dimostra alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

In sede di gara dovranno essere prodotte:

- a) una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; **(questa dichiarazione è da rendere nell'ambito del DGUE, Parte II, Sezione "C");**
- b) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- c) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria

attestante quanto segue:

- il possesso da parte di quest'ultima dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento; **questa dichiarazione è da rendere compilando un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II**, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI;
 - l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; **questa dichiarazione non è inclusa nel DGUE e, pertanto, deve essere resa nell'istanza, secondo il fac-simile allegato n° 1.A) al presente Disciplinare di gara;**
 - che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve contenere, A PENA DI NULLITA', la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il contratto di avalimento deve dettagliare in modo **determinato e specifico** i mezzi e le risorse con cui si concreti l'avalimento, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- indicazione di mezzi e/o attrezzature;
- indicazione di personale, anche specializzato, e/o tecnici aziendali;
- prassi e altri elementi aziendali qualificanti;
- programma di formazione del personale;
- percorsi di *tutoring* con visite e ispezioni periodiche;
- ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimento di esperienza.

Potranno quindi essere indicati nel contratto nominativi di personale specializzato o targhe di mezzi, che saranno a disposizione dell'appalto.

E' necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibile, evitando citazioni generiche come ad esempio quella all'intera organizzazione aziendale.

Massima attenzione, in relazione alla stesura di un contratto di avalimento, nell'aver cura di indicare con precisione gli strumenti attraverso i quali l'impresa ausiliaria darà il proprio concreto apporto nell'esecuzione dell'appalto.

La documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) dovrà essere inserita nel plico "A - Documentazione amministrativa".

12. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, con le precisazioni in merito alle categorie scorporate di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare, per un importo massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto, ed è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, è onere degli operatori economici concorrenti che intendano stipulare subappalti relativi alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190, indicare, in sede di offerta, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna di tali attività. In tal caso, il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) **DGUE, a firma del subappaltatore da produrre su CD ROM**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;

2) PassOE del subappaltatore (*per indicazioni in merito alle modalità di rilascio del PassOE al subappaltatore si rimanda al sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – sezione FAQ AVCPass, domanda e risposta N.16*);

3) **autodichiarazione del subappaltatore di essere iscritto, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura della Provincia di _____ (indicare la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale la ditta subappaltatrice) oppure, in alternativa, di aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data** (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del

23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016).

La verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale dei subappaltatori indicati dall'aggiudicatario per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa verrà effettuata prima della stipula del contratto di appalto mediante l'utilizzo del sistema AVCPass e richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Nota bene: una dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto espressa in termini generici (a titolo esemplificativo, non esaustivo, si considera generica la seguente dicitura: "subappalto della categoria OG2 entro i limiti di legge"), tale da non rendere possibile alla stazione appaltante, in sede di gara, l'individuazione della volontà di subappaltare, fra l'altro, anche attività rientranti nell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012, avrà come conseguenza l'impossibilità, in sede contrattuale, di ricorrere al subappalto di tali attività.

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

N.B.: Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.

13. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, le offerte dovranno essere corredate da una garanzia provvisoria di **€ 8.263,91#**, pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza.

La predetta garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- a) quietanza comprovante il versamento con bonifico, o con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere della Provincia di Piacenza, CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA – Sede di Via Poggiali, 18 – Piacenza (IBAN IT33H0623012601000030718008);
- b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fidejussione essa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero delle Attività produttive 123/2004 (ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 contenuto in tali schemi deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice), e riportare:
 - a) l'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 - b) **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;**
 - c) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;
3. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.

La garanzia dovrà essere valida per almeno **180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.

Indipendentemente dalle modalità scelte per la costituzione della predetta garanzia, occorre comunque presentare, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la

garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. **Tale obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

La cauzione **definitiva** dovrà essere prestata dall'aggiudicatario prima della formale sottoscrizione del contratto nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dall'art. 103 del Codice in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% e al 20%.

Alla cauzione e alla garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall'art. 93 e dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, possono applicarsi le **riduzioni** previste dal comma 7 dell'art. 93. Per poter beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, è necessario che il concorrente segnali e documenti nell'offerta il possesso dei relativi requisiti allegando copia dei certificati posseduti o, in alternativa, che il possesso dei medesimi si evinca dall'attestazione SOA.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei luoghi in cui si eseguirà l'intervento è OBBLIGATORIO. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo verrà effettuato nel periodo dal 14/05/2018 al 21/05/2018

previa prenotazione

E' NECESSARIO PRENOTARE UN APPUNTAMENTO TELEFONANDO ALL'ARCH. SIMONA CERUTTI AL N. 347/7830228

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

I rappresentanti delle ditte saranno accompagnati sul luogo dove devono eseguire i lavori oggetto del presente appalto da un rappresentante dell'Amministrazione, il quale, al termine del sopralluogo, rilascerà

apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire nella busta "A – documentazione amministrativa", come specificato di seguito nel presente disciplinare.

La mancata allegazione dell'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante in ordine all'avvenuto sopralluogo nella busta "A – documentazione amministrativa", come specificato di seguito al paragrafo I) del presente disciplinare è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il sopralluogo sia stato effettuato dai soggetti tenuti ad effettuarlo, compreso, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, quanto precisato sotto, nel riquadro "NOTA BENE". A tal fine, la stazione appaltante conserverà una copia dell'attestazione rilasciata a chi ha effettuato il sopralluogo.

NOTA BENE

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **purché munito della delega del mandatario/capofila.**

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.**

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

Gli operatori economici devono comprovare il versamento del contributo di € **35,00#** (trentacinque euro) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266 e della Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell'Autorità stessa.

Si precisa che il mancato pagamento del contributo nell'importo sopra indicato ed entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta costituisce **causa di esclusione**. L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce, infatti, condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici, come specificato nella risposta di Anac alla FAQ n° 36 sul sito internet istituzionale dell'Autorità, al seguente link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/riscossione>

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass e, qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato **prima** della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Per eseguire il pagamento, il referente incaricato dall'operatore economico dovrà iscriversi *on line* al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- 1) *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- 2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccaï lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.
Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio.
In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

16. AVCPASS. PASSOE.

La stazione appaltante verificherà i requisiti generali e speciali sul primo non anomalo. Nelle precedenti fasi della procedura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti generali e speciali sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti a campione nonché in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

La verifica del possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara sarà effettuata mediante utilizzo del sistema AVCPass, sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 81 e dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della delibera n. 111/2012 dell'Autorità stessa. Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, nonché all'incameramento della cauzione provvisoria.

Per l'utilizzo del sistema AVCPass, l'operatore economico interessato a partecipare alla procedura deve obbligatoriamente registrarsi al servizio accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità.

Dopo la registrazione al servizio AVCPass, l'operatore economico indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

17. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per l'ammissione alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25 MAGGIO 2018 un unico plico, debitamente sigillato,

indirizzato a:

“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA - Corso Garibaldi n° 50 - 29121 PIACENZA”

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare la propria istanza di ammissione in bollo da € 16,00, corredata dalla documentazione indicata nella presente lettera di invito e la propria offerta economica.

L’offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e **utilizzando i moduli messi a disposizione dall’Amministrazione.**

La busta contenente l’istanza di ammissione e la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica devono essere inserite in un unico plico sigillato, timbrato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, recante all’esterno il destinatario (come sopra precisato), il mittente, la dicitura **“Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di edificio comunale con costituzione di un centro polifunzionale sociosanitario e assistenziale con trasferimento della comunità alloggio esistente CUP G11B17000200006 – CIG 7472751534 - scadenza ore 12:00 del 25 MAGGIO 2018 – NON APRIRE”**.

Le predette buste dovranno essere tutte chiuse, sigillate con nastro adesivo, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura, recare all'esterno la ragione o denominazione sociale del concorrente, l'oggetto della gara. Inoltre dovranno riportare rispettivamente la seguente dicitura:

“ Busta A – Documentazione Amministrativa”

In tale busta dovrà essere inserita la documentazione più sotto elencata.

“ Busta B – Offerta economica ”

In tale busta dovrà essere inserita l'offerta economica più sotto descritta.

I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabili. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.

I plichi possono pervenire con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano dal lunedì al venerdì all’Ufficio Protocollo della Provincia, negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 9 alle ore 13) all’indirizzo sopra indicato.

Il termine e le modalità di presentazione dei plichi sono da osservare **a pena di esclusione.**

L’offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell’offerta, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, l’istanza di partecipazione (fac simile allegato 1 al presente Disciplinare), l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il DGUE deve essere prodotto su CD ROM e sottoscritto digitalmente utilizzando il modello Allegato 2).

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

18. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Con riferimento specifico al disposto dell'art. 80, comma 5, lettera c), si precisa che la falsa attestazione, da parte dell'operatore economico, dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione di cui si tratta, e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lettera f-bis) del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, costituisce infatti causa di esclusione.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, gli illeciti professionali gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- 1.3 all'attribuzione dei punteggi.

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ANAC, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza preve idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle eventuali misure di self-cleaning indicate dall'operatore economico nel DGUE, sono effettuate in contraddittorio con lo stesso.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "**A – Documentazione amministrativa**" (in alternativa, è possibile inserire la documentazione amministrativa di seguito elencata sciolta nel plico in cui dovrà essere inserita la busta chiusa contenente la documentazione relativa all'offerta economica) dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

1. **istanza di partecipazione** alla procedura, redatta **in bollo da € 16,00**, come da *fac simile* allegato 1) al presente Disciplinare, **completa di dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000, resa e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata da fotocopia di documento d'identità del dichiarante, in corso di validità.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento da costituirsi/consorzio.

Nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario già costituito è sottoscritta dall'impresa capogruppo/mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) il Documento di gara unico europeo (DGUE), prodotto in formato elettronico su CD ROM

consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, nella versione adattata alla luce delle disposizioni del Codice, allegata alla Circolare n° 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che si riporta come **allegato 2**) al presente disciplinare), attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, oltre che dall'operatore economico concorrente, anche dall'operatore economico ausiliario
- nel caso di terna di subappaltatori proposti per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, da ogni subappaltatore.

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, e/o si fossero verificati casi di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse.

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B", del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica o cessati) indicati al comma 3 dell'art. 80, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'8/11/2017 (cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e che ha sostituito il precedente comunicato del 26/10/2016), compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 56/2017.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c) e l) del Codice anche per conto dei

soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c) e l) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del soggetto che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti che intendano rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c) e l) del Codice anche per conto di altri soggetti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE (allegato 2):

1. ai sensi dell'art. 85 c. 1 del Codice dei contratti il documento deve essere prodotto in formato elettronico, su CD ROM, sottoscritto digitalmente; (si richiama il Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/2018)
2. i concorrenti devono compilare le parti **II, III, IV** (limitatamente alla sezione "A: IDONEITA'", riquadro 1, dove devono essere riportati gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA, più, eventualmente, la sezione "C" nel caso di dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, e la sezione "D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA' E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE"), e la parte **VI** del DGUE;
3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.";
4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c), dell'art. 80 del Codice, **nella parte II, sezione "C", del DGUE**, la dichiarazione deve essere riferita:
 - all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
 - ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostantivi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,
- tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;
- le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità

nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;

5. la mancata compilazione di una dichiarazione **essenziale** nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico. A tal fine, si presti particolare attenzione a compilare interamente la sezione "C" della parte III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento (lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato con continuità aziendale (lettera d);
 6. con la Circolare n° 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le "Linee guida per la compilazione del DGUE", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice (l'allegato 2 al presente Disciplinare è lo schema adattato). Si rimanda alla Circolare, disponibile al seguente link: <http://www.provincia.pc.it/Allegati/Livelli/Linee%20guida%20MIT%20su%20DGUE1470300222.PDF>, per la guida alla compilazione.
- 3) documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione provvisoria), nell'importo indicato nel presente disciplinare al paragrafo 13) "GARANZIA PROVVISORIA";
 - 4) **attestato di avvenuto sopralluogo firmato dal tecnico incaricato dal Comune di Ottone** (per le modalità di effettuazione del sopralluogo e di rilascio dell'attestato, si rimanda alle indicazioni contenute nel paragrafo 14) del presente Disciplinare);
 - 5) **PASSOE**, come precisato sopra nel presente Disciplinare, al paragrafo 16) "PASSOE. AVCPASS". Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, il **PASSOE** deve essere stampato e firmato congiuntamente da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA di inserirlo nella busta della documentazione amministrativa. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, deve allegare anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. **Si rimanda al testo della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 111 del 20/12/2012 per ogni ulteriore chiarimento in ordine al sistema AVCPass, nonché alle FAQ AVCPass (frequently asked questions) pubblicate sul sito della medesima Autorità.**
 - 6) (eventuale, nel caso in cui l'operatore economico si trovi nelle condizioni di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare): documentazione elencata sopra, nel paragrafo 8) "CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA. PRECISAZIONI" del presente disciplinare;
 - 7) solo per i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento: i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento, in aggiunta alla sopra elencata documentazione, devono presentare la documentazione prescritta nel paragrafo 11) "AVVALIMENTO" del presente Disciplinare e dall'art. 89 del Codice;
 - 8) originale o copia resa conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 della ricevuta comprovante il versamento del contributo di **€ 35,00# (trentacinque euro)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell'Autorità stessa; da effettuarsi con le modalità precisate sopra nel presente Disciplinare.

Documentazione aggiuntiva e dichiarazioni ulteriori da inserire nella busta "A" per i soggetti associati

Fermo l'obbligo di presentare la documentazione elencata ai precedenti punti, i raggruppamenti temporanei di imprese **già costituiti prima** della partecipazione alla gara dovranno inoltre allegare alla documentazione amministrativa:

- **la scrittura privata autenticata** da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo dalle mandanti, nonché **la procura** redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del raggruppamento al legale rappresentante

dell'impresa capogruppo;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

I consorzi ordinari o GEIE **già costituiti prima** della partecipazione alla gara dovranno inoltre allegare:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dall'atto costitutivo dovrà inoltre risultare, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

I Raggruppamenti temporanei/ConSORZI/reti d'impresa/GEIE **non ancora costituiti al momento della partecipazione alla gara** devono presentare una dichiarazione (contenuta nel fac-simile di **cui all'allegato 3**) al presente Disciplinare) attestante l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le Imprese partecipanti al raggruppamento/ConSORZIO/GEIE dovranno inoltre indicare, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, la quota di partecipazione in valore percentuale; in caso di raggruppamento verticale la/le categorie di lavori assunti dalla capogruppo e dalle mandanti/consorziate; in caso di raggruppamenti misti: dovranno essere indicate entrambe le predette informazioni.

Si fa presente che le stesse quote di partecipazione e/o le indicazioni relative all'assunzione di categorie di lavori dovranno essere osservate nella suddivisione delle lavorazioni che concretamente le singole imprese andranno ad eseguire, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.AC.).

Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: **dovranno indicare per quali consorziati concorrono**. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori e/o dei servizi un altro Consorzio ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo, pena l'esclusione, di indicare le imprese esecutrici. Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE conforme all'allegato **2) in formato elettronico su CD ROM**.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA A PREZZI UNITARI

Nella busta "B", riportante all'esterno la scritta "Offerta economica", chiusa in apposita busta debitamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione dell'operatore economico concorrente, deve essere contenuta, a pena di esclusione, **l'offerta economica** del concorrente.

L'offerta economica, predisposta compilando **l'allegato 4**), recante il **"Modulo per la formulazione dell'offerta economica a prezzi unitari"**, va redatta in lingua italiana, in carta resa legale con marca da bollo da € 16,00# e debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Il modulo allegato 4 contiene la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, composta da sette colonne. Nella lista sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. Gli operatori economici concorrenti dovranno compilare la quinta e sesta colonna della lista, indicando i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

Il ribasso offerto non deve contenere più di tre decimali dopo la virgola. Qualora sia composto da più di tre decimali, si terrà conto solo dei primi tre decimali procedendo ad arrotondamento matematico. Nel caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

Il RUP che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, alla individuazione della soglia di anomalia.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti indicati nella settima colonna della lista di cui sopra e/o la somma di tali prodotti, indicata in calce al modulo. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

NOTA BENE: nella busta contenente l'offerta economica l'operatore dovrà includere, inoltre, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa a:

- **i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto;**
- **i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa,**

Il fac-simile per rendere tali dichiarazioni è nel modulo allegato 5) al presente disciplinare.

Si chiarisce fin d'ora che l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali, costituendo parametro di valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. 50/2016, saranno oggetto di specifico approfondimento esclusivamente nel caso in cui – per mancanza di almeno 10 offerte ammesse – si debba attivare il sub-procedimento di valutazione dell'anomalia, ma NON nel caso in cui, in presenza di almeno 10 offerte ammesse, si proceda all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Nel documento di cui al fac-simile 5) allegato al presente Disciplinare, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità dell'offerta medesima, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. Dovrà inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016:

- 1) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto (si legga il "NOTA BENE" qui sotto per precisazioni in merito a tali costi);
- 2) i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa.

Il fac-simile per rendere tali dichiarazioni è contenuto nel modulo allegato 4) al presente Disciplinare.

NOTA BENE: Gli oneri di sicurezza c.d. "specifici" o "aziendali", sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica (si veda la dichiarazione da rendere nel modulo dell'offerta economica allegato 4) al presente disciplinare). Per costi della sicurezza "specifici" o "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di

sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori; gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- b) le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

L'offerta economica non deve essere redatta in modo indeterminato né **contenere riserve e/o condizioni alcuna** e deve essere **timbrata e firmato in calce**:

- *in caso di concorrente singolo*: dal titolare o Legale Rappresentante o procuratore generale o speciale dello stesso, *munito dei relativi poteri*;
- *in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito*: dal legale rappresentante/ procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- *in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari già costituiti*: dall'Impresa capogruppo/mandataria.
- *in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile* di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare matematicamente per eccesso o per difetto al terzo decimale. Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara. Nel caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

21. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE.

La presente procedura è una procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

Al fine dell'individuazione delle offerte anomale si applica l'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Prima dell'apertura dei plichi-offerta si procederà a sorteggiare il valore del coefficiente previsto dalla lettera e) del secondo comma dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. e, in occasione della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, si procederà all'estrazione a sorte di una delle 5 metodologie previste dal medesimo comma; nel caso in cui fosse estratto il metodo previsto dalla lettera e), si adotterà quale coefficiente quello sorteggiato prima dell'apertura dei plichi-offerta.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a dieci; nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 10 ma superiore a 5, si procederà all'estrazione a sorte della metodologia di calcolo della soglia di anomalia, all'individuazione della soglia e all'applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5; nel caso in cui siano ammesse meno di 5 offerte non si calcola la soglia di anomalia ma il RUP valuta la congruità di ogni offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo.

Si precisa che, ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 2, lettere a), b) ed e) del Codice, l'esclusione del 20% delle offerte ammesse di cui alla lettera a), b) ed e) del comma 2 del citato art. 97 sarà applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Qualora nell'effettuare il calcolo della percentuale di offerte da accantonare siano presenti più offerte di eguale valore, saranno accantonate tutte le offerte identiche ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.

Si precisa che la media è calcolata fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

In caso di punteggio uguale, si applicherà l'art. 77, ultimo comma, del R.D. n. 827 del 1924.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte pervenute si terrà il giorno 28 maggio

2018 alle ore 9:30, presso la sede della Provincia di Piacenza, corso Garibaldi, n. 50, Piacenza, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec.

Il RUP, assistito dal personale della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, nel giorno e nell'ora indicati per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede:

- a) a verificare la correttezza formale dei plichi, secondo le regole prescritte dal presente disciplinare e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne, A e B, numerandole progressivamente in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) a sorteggiare il valore del coefficiente previsto dalla lettera e) del secondo comma dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- d) all'apertura della Busta "A – Documentazione amministrativa", contenente la documentazione amministrativa e provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- e) a verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero non abbiano partecipato alla gara anche in forma singola;
- f) all'eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

In caso di ricorso al soccorso istruttorio, le operazioni di gara saranno sospese, per il tempo necessario all'acquisizione delle eventuali integrazioni/regolarizzazioni richieste e, in base all'esito, si procederà all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti.

- g) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- h) predisporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, all'esito delle eventuali procedure di soccorso istruttorio attivate a conclusione delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Si precisa fin d'ora che, nel caso in cui tutti i concorrenti siano ammessi al prosieguo della gara all'esito della

verifica della documentazione amministrativa, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche nel corso della medesima seduta pubblica.

Qualora si renda necessario procedere a più approfondite verifiche circa il possesso dei requisiti o si ritenga di chiedere integrazioni o chiarimenti ai concorrenti, o si ricorra al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs 50/2016, non si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e si terrà una seconda seduta di gara la cui data verrà comunicata ai concorrenti mediante posta elettronica certificata.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In particolare, la stazione appaltante procede in tal senso in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. La verifica sulla veridicità avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alle delibere n. 111/2012 e n. 157/2016.

23. ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, la stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, prima dell'aggiudicazione, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali dell'offerente che si è classificato primo nella graduatoria. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

L'aggiudicazione verrà disposta dal RUP con apposito provvedimento, e verrà comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice

Prima dell'aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice richiederà il

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Le spese relative alla sottoscrizione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipula del contratto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. maggio 1991 n. 187.

Il concorrente aggiudicatario dovrà, qualora sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;

Prima della stipula del contratto questa Amministrazione accerterà la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto dell'offerta.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento ci si riserva di attivare le procedure di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Uguualmente si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita. In tali ipotesi si procederà, altresì, all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'ANAC.

Al presente affidamento si applicano, tra l'altro, il Regolamento recante il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e il D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il concorrente aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà:

- costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%;
- stipulare le polizze assicurative di cui all'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto- Schema di contratto; le somme minime da assicurare sono quantificate nel medesimo articolo;
- presentare il *Piano Operativo della Sicurezza*, nonché le eventuali integrazioni al piano della sicurezza e di coordinamento, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto - Schema di contratto;
- presentare il programma esecutivo dei lavori nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale parte tecnica;
- presentare eventuali ulteriori documenti e certificati nei termini richiesti dall'Ufficio Contratti;
- presentarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati e provvedere al versamento delle spese contrattuali e a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento;
- presentare la documentazione elencata sopra alle lettere da h) a m) del paragrafo 9) del presente Disciplinare;
- sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare del 6/6/201.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.